

## ALLEGATO 1 - CAPITOLATO

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta da Afol Metropolitana per l'affidamento del servizio di cassa per la durata di anni tre.

### SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO .....	1
- Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	6
- Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO .....	6
- Art. 4 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO .....	6
- Art. 5 - GARANZIA DEFINITIVA .....	7
- Art. 6 - SICUREZZA DEI DATI .....	7
- Art. 7 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA .....	7
- Art. 8 - PROCEDURE DI CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO .....	8
- Art. 9 - PENALI .....	8
- Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
- Art. 11 - SUBAPPALTO .....	9
- Art. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
- Art. 13 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10
- Art. 14 - REFERENTI .....	10
- Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	10
- Art. 16 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
- Art. 17 - RINVIO .....	11
- Art. 18 - FORO COMPETENTE .....	11
- Art. 19 - DOMICILIO DELLE PARTI .....	11

### 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il servizio di Cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria di AFOL Metropolitana ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità o da norme pattizie.

2. La riscossione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti, richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura di AFOL Metropolitana ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Non rientra fra i compiti del Cassiere la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate.

4. L'ente può decidere di finalizzare le disponibilità di cui dispone in altri investimenti finanziari affidandone la gestione alla banca Cassiere previo esperimento di indagine comparativa fra banche.

5. Alla scadenza dell'affidamento, nelle more di aggiudicazione della nuova contratto, il Cassiere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario al subentro, comunque non superiore a 12 mesi; il Cassiere si impegna a garantire che l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso e a depositare presso AFOL Metropolitana tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo.

6. Per la gestione del servizio di cassa non si prevede alcun costo a carico di AFOL.

#### **1.1. - Gestione informatizzata del servizio di cassa**

1. Il Cassiere attiva il servizio di cassa, mediante criteri e modalità informatiche, nello specifico mediante un apposito collegamento telematico, e con l'utilizzo dell'ordinativo di pagamento e incasso informatico con apposizione della cosiddetta "firma digitale" di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

2. Tale collegamento deve consentire la visualizzazione in linea della situazione di cassa e dei movimenti relativi alle entrate ed alle uscite giornaliere (Internet Banking) oltre che permettere la gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di pagamento al fine di garantire l'integrità e la tracciabilità dei dati.

3. Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) sono generati in veste elettronica, firmati digitalmente, trasmessi in via telematica dall'ente al Cassiere con procedura informatica da quest'ultimo predisposta nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico, nonché dalla eventuale normativa di settore che entrerà in vigore in futuro.

4. Le spese per la realizzazione di quanto evidenziato ai punti precedenti del presente articolo sono a carico esclusivo del Cassiere, il quale ne assicurerà altresì il buon funzionamento nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia. I necessari programmi di interfaccia, necessariamente compatibili con gli standard hardware e software di tempo in tempo adottati dall'ente dovranno essere sviluppati e resi operativi fin dall'inizio del servizio di cassa a cura del Cassiere e con costi a carico dello stesso.

5. Nessun onere verrà posto a carico dell'ente in relazione alla gestione informatizzata e per eventuali future modifiche che si rendessero necessarie per un miglioramento della stessa.

6. Qualsiasi documento dell'Amministrazione utili alla gestione del servizio di cassa sarà reso al Cassiere solamente in formato digitale attraverso posta elettronica certificata (pec).

#### **1.2. - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'ente ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno, dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

#### **1.3. - Riscossioni**

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso, comunemente denominati reversali, emessi dall'ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o nel caso di assenza e impedimento dalle persone abilitate a sostituirlo.

2. L'ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. Il Cassiere si impegna ad agevolare l'attività di riscossione dell'Ente mettendo a disposizione dei debitori dell'Ente stesso tutti i canali di pagamento agevolato previsti dalla normativa interbancaria e SEPA, quali, ad esempio MAV, apparecchiature POS polifunzionali anche in versione portatile e/o con collegamento ADSL su rete pubblica, POS "virtuale" su piattaforma fornita dal Cassiere.

4. Nessuna responsabilità può derivare al Cassiere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'ente.
5. A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia, in luogo e vece dell'ente, regolare quietanza compilata con procedure informatiche su un modello predisposto dal Cassiere ed approvato dall'ente contenente tutti i dati fondamentali per identificare l'operazione (numero progressivo dell'ordinativo di incasso, oggetto, importo, data versante, ecc.). Tale quietanza dovrà automaticamente associarsi al documento informatico dell'ordinativo e costituire parte integrante di esso ai fini delle successive operazioni di certificazione dell'operazione.
6. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono segnalati all'ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione tempestivamente e comunque entro l'ultimo giorno del mese successivo.
7. Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire entro il 20 gennaio dell'esercizio successivo.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ente per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ente mediante emissione di ordinativo di riscossione. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita l'importo corrispondente sul conto di cassa.
9. L'accredito al conto di cassa delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Cassiere ne ha disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza eventualmente effettuati dall'ente o dai suoi incaricati della riscossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione.
10. Nei casi in cui le somme dovute all'ente sono effettuate mediante bonifico bancario il Cassiere dovrà indicare in un'apposita scrittura contabile la data di esecuzione del bonifico disposto dalla banca ordinante indipendentemente dalla data di disponibilità sul conto di cassa, data dalla quale, comunque, matureranno eventuali interessi a favore dell'ente.

### **1.5. - Pagamenti**

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o nel caso di assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo. L'ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Cassiere. Per i mandati di pagamento estinti mediante bonifici bancari appoggiati su conti correnti intrattenuti presso istituti di credito saranno applicate le valute di cui all'art. 8. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di

individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente medesimo.

4. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente intestati al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

5. Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo all'Ente l'importo degli assegni circolari rientranti per l'irreperibilità degli intestatari e a comunicare, contestualmente all'Ente stesso, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.

6. L'ente si impegna a non consegnare i mandati di cassa oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli ritenute dall'ente avente carattere d'urgenza.

7. Sui bonifici effettuati, si applica una commissione unitaria pari ad € \_\_\_\_\_;

8. Sul fido accordato si applica una commissione annua pari a € \_\_\_\_\_;

9. Lo spread annuo relativo al tasso debitore - da sommare all'Euribor a 3 mesi base 365 - è pari a € \_\_\_\_\_;

10. In caso di pagamenti effettuati allo stesso beneficiario con più mandati nello stesso elenco di trasmissione, le spese di bonifico dovranno essere applicabili una sola volta.

11. Su richiesta dell'ente il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale in qualunque momento.

12. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'ente e le indennità agli amministratori verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte dell'ente, il giorno 27 di ciascun mese o giorno lavorativo precedente o successivo a norma di legge CCNL. Nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conto corrente, aperto presso una qualsiasi dipendenza del Cassiere oppure presso altri istituti di credito, il pagamento verrà effettuato mediante un'operazione di addebito al conto di cassa e di effettivo accredito ad ogni conto corrente nel giorno indicato dall'ente.

13. In via generale il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all'anticipazione di cassa, in quanto già utilizzata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme previste.

#### **1.6. - Valute**

1. I giorni di valuta per i pagamenti effettuati con bonifico su c/c intestati ai beneficiari su filiali del Cassiere vengono stabiliti in \_\_\_\_\_ giorni e quelli su altri istituti in \_\_\_\_\_ giorni;

2. Sui versamenti e prelevamenti verrà praticata la valuta dello stesso giorno dell'esecuzione dell'operazione.

#### **1.7. - Anticipazioni di cassa**

L'Istituto eseguirà i pagamenti per conto dell'Ente fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, ultimate le quali ne darà avviso all'Ente.

Per eventuali necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette. L'istituto si dichiara sin d'ora disposto ad accordare anticipazioni di cassa, la cui entità deve essere

annualmente richiesta da Presidente del Consiglio di Amministrazione - Rappresentante legale dell'Azienda e non potrà superare i tre dodicesimi del valore della produzione del Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il tasso di interesse debitore verrà calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 1.8.

L'Istituto avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni concesse con tutte le entrate dell'Azienda fino alla totale compensazione delle somme anticipate. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Azienda si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, concessi dall'Istituto a qualsiasi titolo, obbligandosi a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

### **1.8. - Tasso debitore e creditore**

1. In relazione all'anticipazione di cassa di cui al precedente art. 1.7, è applicato il tasso di interesse indicato nell'offerta in sede di gara pari \_\_\_\_\_ - da sommare all'Euribor a 3 mesi base 365 - con esenzione da commissione da massimo scoperto e con liquidazione trimestrale degli interessi. Il Cassiere procede, pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'ente l'apposito riassunto scalare. L'ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza.

2. Alle operazioni di addebito e di accredito sul conto dell'anticipazione di cassa è applicata la valuta dello stesso giorno in cui viene effettuato il movimento.

3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e concesse durante il periodo di gestione del servizio sono regolate dai tassi di volta in volta stabiliti dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.

### **1.9. - Imposta di bollo**

L'ente su tutti i documenti di cassa con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 7 in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

## **2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere svolto con l'organizzazione di personale e mezzi dell'Istituto Bancario.

2. Le funzioni di Cassiere verranno esercitate nei locali dell'Istituto stesso, con orario identico a quello osservato per gli sportelli bancari.

3. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico e nel caso in cui i locali sede del servizio presentino barriere architettoniche, l'Istituto di credito dovrà procedere entro tre mesi dalla sottoscrizione della contratto all'adeguamento dei locali alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L'orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.

4. La dotazione di personale della cassa, le loro qualifiche, la strumentazione di supporto devono essere costantemente adeguate a garantire un servizio più che soddisfacente alla cittadinanza.

5. Il servizio di cassa viene svolto in conformità a quanto disposto dalla normativa di settore vigente, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità nonché dai patti del seguente contratto.

6. Il servizio di cassa dovrà essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici. Per la gestione informatizzata del servizio di cassa si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 3. L'inizio della gestione con modalità e criteri informatici dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dall'inizio del servizio e comunque nei tempi concordati con AFOL Metropolitana.

7. Per la formalizzazione di eventuali perfezionamenti metodologici i relativi accordi sono stipulati con scambio di corrispondenza.

### **3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il servizio prestato dall'Istituto bancario aggiudicatario è a titolo gratuito.

Per la prestazione dei servizi connessi verranno corrisposti i seguenti importi:

- \_\_\_\_\_ quale commissione unitaria dei bonifici effettuati nell'area SEPA;
- \_\_\_\_\_ quale commissione annua sul fido accordato;
- \_\_\_\_\_ quale spread annuo relativo al tasso debitore.

### **4 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è triennale a partire dall'avvio del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016 di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo stimato pari a € 198.400 (pari a n. 2 annualità).

### **5 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che AFOL Metropolitana dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113, c.1) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante documento attestante l'avvenuta esecuzione, in originale o copia autentica.

Nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, l'Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/16e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

## **6 - SICUREZZA DEI DATI**

1. Il Cassiere si impegna ad utilizzare i sistemi di sicurezza più aggiornati con particolare riferimento alla lunghezza delle chiavi di crittografia ed ai sistemi di server. Le comunicazioni telematiche tra ente e Cassiere devono avvenire su canali sicuri crittografati.
2. Il Cassiere è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di privacy.

## **7 - PROCEDURE DI CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO**

1. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Cassiere sarà contestata in forma scritta da AFOL al Referente indicato dal Cassiere al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il Referente dovrà far pervenire entro i 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, AFOL applicherà le penali previste.

## **8 - PENALI**

1. Poiché le condizioni offerte in sede di gara hanno determinato l'affidamento del presente servizio è vietata la modifica unilaterale delle stesse da parte della banca per tutta la durata contrattuale.
2. L'inadempimento di una qualsiasi delle condizioni presentate in sede di offerta, costituisce causa risolutiva espressa del contratto, fatto salvo l'inadempimento temporaneo per il quale si applicano le seguenti penali:
  - a) Mancato rispetto delle condizioni di valuta offerte in sede di gara: 1% dell'importo lordo dell'ordinativo;
  - b) Applicazione di commissioni maggiori sui bonifici effettuati: penale pari al doppio del maggior onere e comunque inferiore ad € 10,00;
3. Non si dà luogo all'applicazione delle suddette penali nel caso in cui gli inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, non dipendenti dal Cassiere stesso, opportunamente documentate.

4. L'applicazione, nei confronti di AFOL, di commissioni o tassi diversi da quelli offerti in sede di gara è illegittima e pertanto si intende come non avvenuta; il Cassiere è obbligato a restituire quanto eventualmente indebitamente prelevato in eccesso oltre ad una penale pari al doppio del suddetto prelievo e comunque non inferiore a € 100,00.

5. Fatto salvo quanto previsto nel comma 4, alla terza inadempienza nel corso di un semestre alle condizioni offerte in sede di gara, AFOL può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Cassiere; alla sesta inadempienza il contratto è risolto di diritto sempre in danno del Cassiere.

6. Le inadempienze dovranno essere contestate dall'Amministrazione tramite l'invio di apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, contenente l'importo della sanzione comminata, alla quale il Cassiere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

## 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

**Clausole risolutive espresse** - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo alla Ditta, di una delle condizioni di cui all'art.38, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente ridottasi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

## 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016 tutte le prestazioni sono subappaltabili da parte dell'impresa concorrente o dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o imprese aderenti a contratto di rete fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalla vigenti disposizioni. Il concorrente deve

indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 D.Lgs 50/2016; ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016, deve inoltre precisare la terna di subappaltatori e presentare dichiarazioni di tutti i subappaltatori relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

**In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

In presenza di uno o più motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo a uno o più operatori economici indicati nella suddetta terna, l'operatore economico partecipante alla gara è escluso.

### **11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

### **12 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ex artt.-4, lett. g) e 29 del D.Lgs n. 196/2003**

L'impresa assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. AFOL Metropolitana, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

### **13 - REFERENTI**

1. Il Cassiere dovrà nominare un proprio Referente Tecnico dandone contestuale comunicazione scritta all'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente contratto. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere sempre reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Cassiere.

2. Il Cassiere dovrà nominare, inoltre, un proprio Referente delle tecnologie informatiche dandone contestuale comunicazione scritta all'Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. A tale referente tecnico dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.

3. Qualora l'Ente rilevasse gravi inadempimenti dei referenti del Cassiere di cui ai commi 1 e 2, potrà chiedere la tempestiva sostituzione degli stessi.

4. Il Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente o un suo incaricato o sostituto, terrà tutte le comunicazioni necessarie alla corretta esecuzione del contratto con il Cassiere; sarà nominato, inoltre, un Referente incaricato di presidiare gli aspetti concernenti i collegamenti e le procedure informatiche e telematiche.

#### **14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE DEL SERVIZIO**

1. E' vietato al Cassiere sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio, fatto salvo l'eventuale sub appalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di cassa sottoscritti con firma digitale.
2. È vietata al Cassiere la cessione del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
3. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è regolata dall'art. 106, co. 13, del D.lgs. 50/2016.

#### **15 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Le spese di stipulazione e della eventuale registrazione del presente contratto ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

#### **16 - RINVIO**

Per quanto non richiamato nella presente contratto, si rimanda a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **17 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

Il Foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

#### **18 - DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'ente e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- AFOL Metropolitana (codice fiscale.: 08928300964) presso la propria sede legale di Via Soderini 24, 20146 Milano

- Il Cassiere .....presso la sede di .....